



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona di:

Dott.ssa Roberta Nardone	Presidente
Dott.ssa Giulia Sorrentino	Giudice
Dott. Andrea Barzellotti	Giudice Rel.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.07.2025, ha emesso la seguente

SENTENZA

nell'ambito del P.U. n. 8 - 1/2025, promosso

DA

Blaga Maricica, elettivamente domiciliata in Tarquinia (VT), via Luigi Bellati, 3, presso lo studio dell'avv. Norberto Ventolini, che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato e unito telematicamente al "Ricorso per liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 e ss. del D.Lgs 12 gennaio 2019 n.14, in attuazione della Legge 19 ottobre 2017 n.155, aggiornato al D.Lgs 17 giugno 2022 n.83 (Codice della Crisi di Impresa ed Insolvenza)" depositato il 19.05.2025.

Ricorrente

Oggetto: liquidazione controllata

Rilevato che con ricorso presentato il 16.01.2025 ex artt. 65 e segg. c.c.i.i. Maricica Blaga ha domandato di essere ammessa al procedimento di ristrutturazione debiti del consumatore;

rilevato che all'udienza del 17.04.2025 parte ricorrente ha rappresentato di aver perso interesse a coltivare la domanda concernente la proposta di ristrutturazione debiti del consumatore - a fronte dell'avvenuta vendita coattiva del bene immobile di proprietà della ricorrente nell'ambito del procedimento esecutivo n.r.g. 224/2023 presso il Tribunale Ordinario di Civitavecchia - e ha domandato l'attribuzione di un termine per presentare domanda di liquidazione controllata;



rilevato che con ricorso presentato il 19.05.2025 ex artt. 268 e segg. c.c.i.i. la ricorrente ha domandato la liquidazione controllata del suo patrimonio;

rilevato che con decreto del ... questo Tribunale in composizione monocratica ha dichiarato l'improcedibilità della domanda di ristrutturazione debiti del consumatore e ha rimesso gli atti del procedimento a questo Tribunale in composizione collegiale per la domanda di liquidazione controllata;

ritenuta la competenza di questo Tribunale - ex art 27, II co., c.c.i.i. - posto che la ricorrente risulta residente in Civitavecchia (RM), viale Guido Baccelli, 126, di talché il centro degli interessi della ricorrente è collocato nel circondario di questo Tribunale;

rilevato che la ricorrente ha rappresentato che le cause del suo stato di sovraindebitamento sono derivate dalla non sostenibilità del mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto dell'abitazione;

ritenuto, quindi, che la lettura costituzionalmente orientata della disposizione ex art. 268 c.c.i.i. - ex art. 24 Cost. - consente di ritenere detto strumento applicabile per tutelare l'interesse meritevole di tutela - ex art. 100 c.p.c. - di vedere definito il proprio stato/situazione di sovraindebitamento, di talché si ritiene di poter qualificare lo strumento ex art. 268 c.c.i.i. quale rimedio processuale per la definizione dello stato di crisi/sovraindebitamento non definibile con i restanti strumenti previsti dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza;

ritenuto che dalla relazione dell'OCC si apprende che l'attivo risulta costituito dal prezzo di aggiudicazione del bene immobile della ricorrente e liquidato nell'ambito del procedimento esecutivo n.r.g. 224/2023 presso il Tribunale Ordinario di Civitavecchia - *"Su detto immobile è stato trascritto un pignoramento immobiliare in data 28.11.2023 a favore della Bnl spa e che ha dato vita al procedimento esecutivo immobiliare n. 224/2023 dinanzi il Tribunale di Civitavecchia (Giudice Dott. Palmaccio). Immobile che è stato oggetto di vendita all'asta e si è in attesa che venga versato il saldo prezzo dall'acquirente"* - e che dalla documentazione prodotta all'udienza del 17.07.2025 risulta che il prezzo di aggiudicazione risulta essere stato interamente versato ma ancora non distribuito;

ritenuto che con la sentenza di liquidazione controllata dispone la liquidazione dell'intero patrimonio del debitore salvo i limiti previsti dalla disposizione ex art. 268, IV co., c.c.i.i., di talché il reddito percepito dal debitore ammesso è appreso all'attivo del procedimento con i limiti della disposizione ex art. 545 c.p.c. come richiamata dalla disposizione ex art. 268, IV co. lett. "a" e "b", c.c.i.i. e che la determinazione in concreto di quanto lasciato nella libera disponibilità del debitore sarà determinato dal GD su istanza della parte interessata;

ritenuto che per quanto concerne gli altri eventuali beni in proprietà al ricorrente questi devono essere appresi all'attivo del procedimento posto che la liquidazione del patrimonio risulta diretta a apprendere l'intero patrimonio del ricorrente, di talché il ricorrente non può prospettare di escludere dalla liquidazione alcuni beni in quanto la liquidazione non veicola una proposta ma è diretta all'apertura di un procedimento concorsuale attraverso il quale esercitare un'azione esecutiva collettiva per la soddisfazione - ex art. 2740 c.c. - dei creditori salvo i limiti previsti dalla disposizione ex art. 268, IV co., c.c.i.i.;

ritenuto - peraltro - che l'eventuale apprensione di beni o meno non risulta predicabile/oggetto di disposizione con la sentenza di liquidazione controllata ma verrà eseguita direttamente dal liquidatore nell'ambito del procedimento di liquidazione controllata;

ritenuto che con la sentenza di liquidazione controllata non può essere aprioristicamente determinato un limite temporale dell'attività liquidatoria che sarà limitata al triennio - Corte Cost. 6 del 2024 - solo in presenza di redditi futuri da liquidare;



ritenuto quanto al professionista da nominare liquidatore che la scelta deve ricadere su soggetto diverso dall'OCC posto che nelle relazioni dello stesso – prodotte con la proposta di ristrutturazione debiti del consumatore e con il ricorso di liquidazione controllata – non risultano molteplici elementi rilevati nell'indagine patrimoniale, reddituale e finanziaria eseguita dalla Guardia di Finanza – Gruppo di Civitavecchia e – in particolare – l'esistenza di molteplici operazioni extra – conto con Isybank S.p.A. per complessivi Euro 1.498,07; operazioni extra – conto in qualità di pagatore dal 08.07.2018 al 07.06.2024 per complessivi Euro 3.421,00 con RIA ITALIA S.r.l.; operazioni extra – conto in qualità di pagatore dal 20.05.2019 al 17.04.2025 per complessivi Euro 3.421,00 e operazioni in qualità di beneficiario dal 17.05.2021 al 20.11.2024 per Euro 748,00 con LIS PAY S.p.A.; operazioni di "accredito di ricarica" per Euro 7.607,46 dal 27.04.2021 al 03.05.2024 e operazioni di addebito per Euro 7.599,36 dal 27.04.2021 al 06.05.2024 con MOONEY S.p.A.; operazioni di accredito dal 09.12.2024 al 22.04.2025 per Euro 2.695,00 e prelievi per Euro 1.350,00 con Postepay S.p.A.;

rilevato che detta enumerazione costituisce una parte dei rilievi verificati dalla PG delegata sulla movimentazione di liquidità eseguita dalla ricorrente e che la PG delegata ha ricostruito la sequenza dei finanziamenti contratti dalla ricorrente e verificato l'esistenza dell'estinzione anticipata di un finanziamento e diverse operazioni con il Monte Pegni;

ritenuto quindi che la mancata indicazione di detti elementi comporta una valutazione critica sulla consistenza del patrimonio della ricorrente e quindi anche dell'attivo eventualmente recuperabile alla liquidazione controllata e incide sul dato informativo che sarà anche eventualmente rilevante per l'esdebitazione, di talché risulta indispensabile al fine di garantire la trasparenza del procedimento provvedere alla nomina di un diverso professionista all'ufficio di liquidatore;

Visti gli artt. 268 e segg. c.c.i.i.

P.Q.M.

Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Maricica Blaga (c.f. BLGMCC 75H42 Z129L) nata a Piatra Soimului (Romania) il 02.06.1975, residente in Civitavecchia (RM), viale Guido Baccelli, 126,

MANDA

la cancelleria di acquisire al fascicolo della liquidazione controllata copia degli atti del P.U. n. 8 – 1/2025;

NOMINA

Giudice delegato il dott. Andrea Barzellotti;

NOMINA

Liquidatore il dott. Gennaro Coscia;

ORDINA

al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori (salvo già intervenuto deposito);



ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni sessanta dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta in ragione della disposizione ex art. 201 c.c.i.i.;

ORDINA

al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione;

DISPONE

in ragione delle disposizioni ex artt. 270, V co., e 150 c.c.i.i. che a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni dei ricorrenti;

DISPONE

che il liquidatore provveda a trascrivere la sentenza presso gli uffici competenti in presenza di beni immobili o beni mobili registrati;

DISPONE

che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo in ragione della disposizione ex art. 273 c.c.i.i.;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso in ragione della disposizione ex art. 275, III co., c.c.i.i.;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura in ragione della disposizione ex art. 276 c.c.i.i.;

DISPONE

che entro il 15/06 e il 15/12 di ogni anno - a partire dal 30.08.2025 - il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione in



ragione della disposizione ex art. 280 c.c.i.i. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

DISPONE

che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Civitavecchia, sia pubblicata nel registro delle imprese - ove il ricorrente rivesta qualità di imprenditore - e sia trascritta nei registri immobiliari e dei beni mobili registrati ove necessario. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Così deciso nella camera di consiglio in Civitavecchia, il 21.07.2025

Il Presidente

dott.ssa Roberta Nardone

Il Giudice

dott. Andrea Barzellotti

